

Repertorio

n.

del



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta*

*Contratto – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata autenticata –
con un unico operatore economico, per l'affidamento della fornitura di n°
12.000 metri di tessuti invernali - in conformità al decreto 7 Febbraio 2023 del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023 - per il confezionamento di uniformi
ordinarie di colore blu da destinare al personale maschile e femminile del Corpo
di polizia penitenziaria.*

CIG B204C5D691

L'anno il giornodel mese di, in
....., nella sede del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria, in Torino,
avanti a me Ufficiale rogante, delegato al ricevimento
dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono
presenti:

1) La Dr.ssa nata a (.....) il
....., in qualità di rappresentante del suddetto
regionale, in forza del provvedimento di delega n. del
....., domiciliato agli effetti del presente Accordo, in

presso la sede, (d'ora in avanti Amministrazione	
	contraente/Stazione appaltante);	
	E	
	2)il Sig. , nato a, che interviene al presente	
	contratto nella sua qualità di rappresentante legale dell'Impresa	
 (d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore)	
	Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e	
	firma del presente contratto in nome e per conto dell'Appaltatore	
, con sede legale in, n.	
	iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di	
 al n. a ciò debitamente	
	autorizzato come risulta dal certificato della Camera di Commercio –	
	Registro delle Imprese di, acquisito in data,	
	documento che rimane agli atti dell'Amministrazione;	
	E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati,	
	che i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e	
	impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'Appaltatore.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con determina a contrarre n 42/2024 del 3 giugno 2024 è stato	
	disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, per	
	l'affidamento della fornitura di n° 12.000 metri di tessuti invernali - in	
	conformità al decreto 7 Febbraio 2023 del Ministro dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 70 del 23	
	marzo 2023 - per il confezionamento di uniformi ordinarie di colore blu	

da destinare al personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

che in esecuzione di quanto precede, in data _____ si è dato corso all'avvio delle procedure di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____;

- **che** sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in data _____ l'affidamento all'Appaltatore _____, avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a _____ punti e all'offerta economica _____ punti su un valore di ribasso percentuale pari al _____% sul prezzo a base di gara;

- **che** l'Appaltatore ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;

oppure,

- **che** l'Appaltatore ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

- che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'impresa _____, come da provvedimento di aggiudicazione del _____ prot. n. _____ avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a € _____ oltre Iva;

	- che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____ ha	
	avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo	
	all'impresa di presentare i documenti necessari;	
	- che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al	
	presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	- che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal	
	decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di	
	certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n.	
	_____ per il rilascio dell'“informazione antimafia” per il	
	tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del	
	medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei	
	termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere	
	alla stipula del presente contratto;	
	<i>ovvero,</i>	
	- che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva	
	dall'informazione liberatoria antimafia prot. n. _____, dalla	
	competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale	
	Antimafia, (art. 92, comma 1);	
	- che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti	
	dichiarano il rispettivo Codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta	
	elettronica certificata:	
	• Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e	

	Valle d'Aosta (Codice IPA: CCI909) – Codice fiscale 80092540014 –	
	Corso Belgio 14, – CAP 10153 – TORINO – PEC:	
	prot.pr.torino@giustiziacert.it – Telefono: 0113160214, in appresso	
	denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione	
	appaltante”;	
	• _____ con sede legale in _____ – Via	
	_____ – CAP _____ – Codice fiscale _____	
	PEC: _____ in appresso denominato più brevemente	
	“Impresa” ovvero “Fornitore”;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	Capitolato tecnico: il documento, compresi gli allegati e le appendici in	
	esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara,	
	contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto specifico,	
	nonché la definizione della fornitura oggetto della gara;	
	Contratto: il presente contratto stipulato dall'Amministrazione	
	contraente con l'impresa per la fornitura di 12.000 metri di tessuti	
	invernali per il confezionamento di uniformi ordinarie invernali di	
	colore blu da destinare al personale maschile e femminile del corpo di	
	Polizia Penitenziaria presso la sede della Casa Circondariale di Biella,	
	avente/i una determinata durata temporale e valore economico;	
	Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti	

	pubblici);	
	Fornitore / Appaltatore : L'operatore economico aggiudicatario del presente contratto di appalto.	
	Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Patto di integrità; • Capitolato tecnico; • Offerta dell'Impresa_____ • Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012. 	
	L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Codice dei contratti pubblici;	
	e) dal Codice civile;	

- f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 3 – (Oggetto del contratto)

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente di n° 12.000 metri di tessuti invernali - in conformità al decreto 7 Febbraio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023 - per il confezionamento di uniformi ordinarie di colore blu da destinare al personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 4 - (Durata, importo del contratto e revisione prezzi)

La durata del contratto è di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla comunicazione di avvio esecuzione del contratto che avverrà via PEC.

L'importo di aggiudicazione della fornitura a seguito della procedura di gara, che l'Amministrazione si riserva di acquistare, ammonta a euro (...../00), IVA esclusa. Il predetto importo è dato dal valore complessivo posto a base della gara pari ad € 315.600,00 a cui è applicato il ribasso d'asta del % ed afferisce al numero di metri lineari che questa Amministrazione si riserva di acquistare pari a n° 12.000 metri. Pertanto, il costo unitario della fornitura è pari ad € per ogni metro lineare di tessuto.

L'Amministrazione, in conformità alle indicazioni del Capitolato tecnico punto 2.1, si avvarrà della possibilità di ricorrere ad un aumento o

	diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto	
	dell'importo contrattuale ed esecuzione alle medesime condizioni	
	originariamente previste, ai sensi dell'art. 120 c.9 del Codice.	
	Il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui	
	intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna	
	della fornitura e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del	
	Codice. Specificatamente, qualora nel corso di esecuzione del contratto,	
	al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina	
	una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni	
	superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono	
	aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in	
	relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione	
	dei prezzi si utilizzano in funzione della loro quota parte di incidenza	
	sul totale della fornitura:	
	a. l'Indice dei prezzi alla produzione dell'industria mensili ISTAT,	
	relativo all'attività economica Codice ATECO 2007 categoria	
	merceologica specifica (13.20.00) - Tessitura;	
	b. Indice della retribuzione contrattuale oraria ISTAT – mensile con	
	riferimento al CCNL settore Tessile e abbigliamento - Attività	
	manifatturiere – Retribuzioni per dipendente – Totale.	
	A tal fine l'appaltatore inoltra all'amministrazione apposita stanza di	
	aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del	
	Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita	
	istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli	
	prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.	

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. E' possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 5 - (Regime IVA)

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

Art. 6 - (Tempi di consegna e penali)

L'Appaltatore deve approntare la fornitura dei tessuti nei tempi e nelle quantità indicate nella tabella sottostante,

Tempi di consegna:

- **1° consegna m. 6.000 :** entro quattro mesi dalla comunicazione di avvio esecuzione del contratto
- **2° consegna m. 6.000 :** entro sei mesi dalla comunicazione di avvio esecuzione del contratto (ma solo dopo 4 mesi)

	E' ammessa una tolleranza nella prima consegna del tessuto del $\pm 0,1\%$, significando che con la seconda consegna, i metri lineari di tessuto utilizzabile dovrà essere comunque pari a 12.000 metri.	
	L'Impresa dovrà eseguire tutte le operazioni di consegna a proprie cura e spese con proprio personale.	
	Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo complessivo della fornitura.	
	<i>Art. 7 – (Verifiche di conformità, spese a carico della società aggiudicataria)</i>	
	La fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità, secondo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 36/2023 .	
	Per ciascuna frazione di fornitura, l'Impresa comunica la conclusione delle attività di produzione a questa Stazione appaltante e al RUP all'indirizzo PEC: prot.pr.torino@giustiziacert.it	
	La verifica di conformità, per ogni consegna, per ragioni legate al tempestivo utilizzo dei materiali, è avviata dal D.E.C. quanto prima, ma comunque entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla consegna della merce, e consisterà nel prelievo di 3 spezzoni di tessuto (da n. 3 pezze scelte a caso) di lunghezza pari a 1 metro / cadauno che saranno inviati ad un laboratorio autorizzato per l'esecuzione delle prove.	
	Il tessuto necessario alle verifiche di laboratorio (metri 3 di tessuto per ogni consegna) sarà decurtato dal valore del contratto, considerato che sarà reso inutilizzabile a seguito delle prove di laboratorio e che comunque, laddove non fosse distrutto verrebbe conservato agli atti come elemento di prova.	
	Le spese per le analisi e prove di laboratorio, per ogni consegna, sono a carico dell'Impresa.	

	<p>Gli oneri per un maggiore numero di analisi che l'Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.</p> <p>In caso di mancata rappresentazione della fornitura non conforme nel termine stabilito dal RUP, l'Amministrazione avrà facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale sopraindicata, di dichiarare decaduta l'Impresa dal diritto di proseguire il contratto e di incamerare l'intera cauzione.</p> <p>Il DEC per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari ovvero rifiutarla.</p> <p>In base a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.</p> <p>In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.</p> <p><i>Art. 8 - (Ulteriori obblighi a carico del Contraente)</i></p> <p>Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto e si impegna ad eseguire la fornitura richiesta, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, dei CAM e della propria Offerta Tecnica.</p> <p>Il Fornitore si impegna, altresì, a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ai controlli sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento dei predetti controlli.</p>	
--	---	--

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

Art. 9– (Descrizione ed espletamento della fornitura)

Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la fornitura dei tessuti invernali nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente contratto e di tutti gli allegati in esso richiamati.

Art. 10 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)

Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato tecnico , i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione della fornitura oggetto del Contratto, sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione, riparametrato a metro lineare, per il numero di metri lineari che questa Amministrazione si riserva acquistare. Il pagamento del tessuto avverrà in **numero di 2 rate di acconto**, ossia per singola consegna (n. 2 consegne = n. 2 stati di avanzamento della fornitura) e sarà erogato per ogni rata solo al termine della verifica di conformità della fornitura e delle prove di laboratorio che ne attestino i requisiti indicati e contenuti all'interno dei CAM di riferimento. Il pagamento dell'ultima fornitura (quarta consegna), sarà erogato nella misura massima **fino al raggiungimento del 95%** dell'importo contrattuale. **Il restante 5%** sarà pagato dall'Amministrazione come rata di saldo, a

	seguito dell'emissione del verbale di verifica della conformità della	
	fornitura, ed è subordinato alla costituzione da parte dell'appaltatore di	
	polizza fideiussoria a copertura della rata di saldo, con le modalità	
	stabilite dall'art. 117 c. 9 del Codice.	
	Il Responsabile del procedimento provvede ad emettere i certificati di	
	pagamento di cui all'art. 125 c. 5 del Codice. Ogni pagamento – previe	
	le verifiche previste dalla normativa vigente – è disposto dalla Stazione	
	Appaltante su conto corrente bancario/postale dedicato del Fornitore,	
	applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla Legge	
	190/2014 e ss.mm.ii., con ordinativi di spesa (mandati informatici sul	
	sistema SICOGE) trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato	
	(Ufficio periferico del Ministero dell'economia e delle finanze) per il	
	controllo contabile e amministrativo, secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente. I pagamenti sono subordinati all'emissione da parte	
	dell'appaltatore di regolare fattura elettronica indicante il CIG,	
	formulata in aderenza a quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n.	
	633/1972 in ordine alla scissione dell'IVA. La Stazione appaltante si	
	libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione	
	dell'ordinativo di spesa (mandato informatico dal sistema SICOGE), di	
	cui viene data comunicazione al fornitore, nelle dovute forme.	
	I pagamenti di ogni fattura avverranno a mezzo di ordinativi emessi	
	direttamente da questa stazione appaltante sul conto corrente dedicato	
	all'appalto, intestato al Fornitore presso IBAN I..... Le	
	persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:	
	- - Codice fiscale	

	- - Codice fiscale.....	
	Ogni pagamento sarà effettuato da questa stazione appaltante , con	
	valuta fissa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato	
	tecnico .	
	L'Amministrazione contraente opererà sull'importo netto delle	
	prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata al termine della	
	fornitura, contestualmente al rilascio della verifica di conformità a cura	
	soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	Art. 11 – (Verifiche)	
	In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima	
	collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto	
	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera	
	documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi	
	richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	
	procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro	
	intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura	
	prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni	
	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata	
	comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	Art. 12 – (Notifiche all'Appaltatore)	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra	

	notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte	
	dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile	
	Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante, ciascuno relativamente agli atti di	
	propria competenza, a mani proprie del Fornitore o di colui che lo	
	rappresenta nell'espletamento della fornitura, oppure possono essere	
	effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata. Il Fornitore s'impegna	
	a portare a conoscenza ogni variazione di domicilio e dell'indirizzo di	
	posta elettronica certificata.	
	<i>Art. 13 – (Misure a tutela della sicurezza)</i>	
	Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente	
	le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela della	
	sicurezza dell'Istituto penitenziario presso i quali dovrà essere eseguita	
	la prestazione della fornitura.	
	<i>Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di</i>	
	<i>regolarità contributiva - DURC</i>	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di- matricola n.;	
	INAIL – Sede di- Codice ditta n.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	

	dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà	
	in base all'art. 11 , comma 6 del Codice.	
	<i>Art. 15 – (Divieto di cessione del contratto)</i>	
	Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di	
	nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 119, comma 1,	
	del Codice.	
	E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art.120, c. 12 e	
	allegato II.14, art. 6 del Codice.	
	<i>Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)</i>	
	Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di	
	avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 119 del Codice dei	
	contratti.	
	Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura	
	dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal	
	momento in cui l'Impresa avrà presentato tutta la documentazione	
	prevista dal comma 5 del citato art. 119.	
	Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere	
	direttamente al subappaltatore l'importo ad esso spettante, il Fornitore	
	produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal	
	subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento,	
	sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal	
	quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore,	
	con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.	
	<i>(ovvero nel caso l'impresa abbia dichiarato di NON affidare a terzi parte delle</i>	
	<i>prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice):</i>	

	Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi	
	del subappalto	
	<i>Art. 17 – (Garanzia definitiva)</i>	
	Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale	
	adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia	
	complessiva pari a euro _____ (_____/____)	
	mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in	
	data _____ da _____, con sede in	
	_____ -	
	sottoscritta da _____, nato a _____ il	
	_____, avente i poteri per	
	emettere la polizza sopra specificata così come certificato dal dott.	
	_____, notaio in _____, in data	
	_____.	
	Tale garanzia si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata,	
	irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa	
	a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal contratto in relazione al medesimo.	
	La garanzia rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà	
	per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed	
	esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli	
	esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la garanzia	
	garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a	

	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di	
	comunicazione di cui all'articolo 18 - Interferenze illecite – patti di	
	integrità), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento	
	della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
	articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.	
	<i>Art. 18 Garanzia a fine esecuzione</i>	
	A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità	
	emesso dagli incaricati della verifica di conformità di cui all'art. 116 del	
	Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 9,	
	del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata	
	nell'ammontare del 5% del valore del pagamento della fattura relativa	
	all'ultima consegna frazionata.	
	Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la	
	predetta garanzia sarà svincolata.	

Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 L. 13.8.2010, n. 136)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-contrattanti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contrattanti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Art. 20 – (Penali)

Le penali sono applicate così come previsto nell'ultimo capoverso

	dell'art. 6, nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, nei	
	casi previsti dal Capitolato tecnico cui si rinvia integralmente.	
	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	
	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del	
	Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 21 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 211 del Codice,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il	
	foro competente è quello della sede della Stazione Appaltante. In ogni	
	caso il Fornitore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello	
	stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione	
	della fornitura. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura della	
	fornitura, impone all'Amministrazione contraente di valutare la	
	possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Art. 22 – (Recesso)	
	Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si	
	riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti, di	
	recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento	

	delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei	
	materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle	
	forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da	
	una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30	
	giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il	
	decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato	
	secondo quanto previsto dal richiamato art. 123, prendendo a	
	riferimento l'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4	
	(Importo del contratto). Per fornitura già eseguita deve intendersi solo	
	quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 7	
	(Verifica di conformità).	

Art. 23 – (Risoluzione)

	Fatti salvi i casi di risoluzione di cui agli artt. 1453, 1454 c.c., oltre ai casi	
	di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, negli atti di gara e	
	nel Codice, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente	
	contratto, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi	
	di uno dei seguenti casi:	

- | | | |
|--|--|--|
| | ➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 122 del Codice dei Contratti; | |
| | ➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni | |
| | assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo | |
| | snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione | |
| | contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per | |
| | manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il | |
| | presente contratto; | |
| | ➤ interruzione della fornitura non dipendente da cause di forza | |

	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione del della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dal contratto e	
	relativi allegati;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	del Contratto in corso;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi	
	durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-	
	contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle	
	disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato tecnico e dalle	
	normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto in ogni	
	momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere	

	inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi	
	obbligo del presente contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva	
	essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine	
	indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a	
	tutela dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già	
	eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	<i>Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</i>	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	
	decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che	
	impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di	
	veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa	
	(D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase	
	esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà	
	il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione	
	di maggiori danni.	
	<i>Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i>	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	

	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si	
	manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria	
	compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o	
	agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di	
	altre utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
	dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Appaltatore darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Provveditore regionale dell'Amministrazione	
	penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA' Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità , allegato al presente contratto per farne parte	
	integrante e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio	
	comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si	
	impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni	
	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi	
	essenziali.	
	L'Appaltatore, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	

	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<i>Art. 26 – (Prevenzione della corruzione)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.	
	<i>Art. 27 – (Efficacia del contratto)</i>	
	Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.	
	<i>Art. 28– (Altre spese a carico dell'Appaltatore per la gestione della fornitura)</i>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.	
	<i>Art. 29 – Obblighi di riservatezza e segretezza)</i>	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle	

	prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
	forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.	
	L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente	
	contratto.	
	L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le	
	informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano	
	in possesso dell'Appaltatore nonché i concetti, le idee, le metodologie e	
	le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali.	
	L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le	
	informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Appaltatore, nello	
	svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.	
	L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico	
	dominio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Appaltatore sarà tenuto a	
	risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione	
	contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza	
	di cui sopra.	
	L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in	
	cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore	

	stesso a gare e appalti.	
	Art. 30 – Codice di comportamento)	
	L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal	
	Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con	
	Decreto 18 ottobre 2023 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai	
	propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto	
	Codice, pena la risoluzione del contratto.	
	Art. 30 – (Norma di chiusura)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al	
	Capitolato tecnico, alla documentazione di gara e a tutti i documenti	
	richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	

	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me	
	redatto su n..... pagine e n. righe della presente pagina oltre	
	le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle	
	parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro	
	volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le	
	prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	Dott.ssa	
	IL FORNITORE	
	Ditta	
	Sig.	
	L'UFFICIALE ROGANTE	

	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e	
	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e	
	di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e	
	condizioni, approvandole, di seguito elencate:	

CAPITOLATO TECNICO:

Art. 5.3 - Consegna della merce, penali e verifica di conformità della fornitura

Art. 5.6 - Ulteriori obblighi del contraente

CONTRATTO :

Art. 2 – Con particolare riferimento all’ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e il contratto: vige il principio del regime più favorevole per l’Amministrazione;

Art. 3 – Oggetto del contratto

Art. 4 - Durata e importo del contratto

Art. 8 – Ulteriori obblighi a carico del contraente

Art. 20 – Penali;

Art. 22 – Recesso

Art. 23 – Risoluzione

Art. 24 – Ulteriori clausole risolutive espresse

IL FORNITORE

